

# **REGOLAMENTO CONCESSIONE AI PRIVATI DI DERIVAZIONE DAGLI ACQUEDOTTI COMUNALI.**

Approvato con Deliberazione di C.C. 14 del 25.03.2008

## **Articolo 1**

Il Comune di Piateda, limitatamente alla quantità d'acqua di cui dispone, alla capacità di estensione della rete di distribuzione, può concedere ai proprietari di case, opifici ed industrie in genere ed agli inquilini, autorizzati dai proprietari l'acqua potabile per gli stabili situati lungo le vie percorse dall'acquedotto comunale alle condizioni contemplate nel presente regolamento.

## **Articolo 2**

La concessione dell'acqua viene fatta a misura e col sistema a contatore sia per uso domestico che industriale.

## **Articolo 3**

I richiedenti dovranno presentare al comune regolare domanda, in cui sia indicata la quantità giornaliera d'acqua che desiderano avere in abbonamento, indicando se la concessione è per uso domestico od invece per uso industriale, commerciale o artigianale.

## **Articolo 4**

Il Municipio si riserva il diritto di non accettare qualunque domanda di concessione d'acqua che per qualsiasi motivo possa ledere l'interesse pubblico od il servizio tecnico dell'acquedotto. Il comune si riserva però la facoltà di procedere eventualmente a speciali concessioni di acqua a richiedenti che ne avessero bisogno per impiantare nuove industrie o per dare notevole sviluppo a quelle già esistenti, compatibilmente con la disponibilità d'acqua.

## **Articolo 5**

Il prezzo dell'acqua è stabilito dall'annessa tariffa.

## **Articolo 6**

Col detto sistema a contatore l'Utente può consumare meno o più della quantità stabilita nella concessione.

Per ogni utenza verrà addebitata annualmente una quota fissa, oltre all'applicazione della tariffa vigente alla quantità di acqua prelevata.

## **Articolo 7**

Il consumo giornaliero non potrà in ogni caso oltrepassare il doppio della quantità segnata nella concessione, ed il comune avrà la facoltà di fare le opportune verifiche, anche giornaliere, per accertare, agli effetti dei conseguenti provvedimenti del caso.

## **Articolo 8**

Le concessioni hanno la durata di un anno, a partire dal 1° gennaio.

Se la concessione ha inizio nel corso dell'anno essa ha vigore per la frazione dell'anno in corso e per tutto l'anno successivo.

Esse si prorogheranno tacitamente di anno in anno, a meno che una delle parti non mandi disdetta raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

La concessione comincerà nel giorno in cui verrà redatto nell'Ufficio Comunale il relativo verbale che terrà luogo per ogni effetto di contratto e sarà firmato dal Funzionario Responsabile e dall'Utente, o da chi per esso.

## **Articolo 9**

Il canone annuo si pagherà al Tesoriere Comunale in due rate. L'utente dovrà comunicare i dati del suo contatore alla scadenza e con le modalità che verranno rese note annualmente dal Comune.

## **Articolo 10**

qualora non si effettui il pagamento entro il termine, gli utenti morosi saranno tenuti, oltre alla rata scaduta, anche ad una penale del 6% semestrale su essa, salvo ogni altro procedimento legale ed il diritto al Municipio di sospendere inoltre la somministrazione della acqua senza che tale sospensione possa in alcun modo pregiudicare i pagamenti dovuti dall'Utente sino alla fine del contratto in corso.

#### **Articolo 11**

E' rigorosamente proibito all'utente di innestare o lasciar innestare sopra la sua derivazione alcuna presa di acqua a favore di terzi, di aumentare a proprio profitto, o di altri, la quantità d'acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua ed il rubinetto d'arresto collocato nel pozzetto esterno dello stabile, ed in generale di disporre dell'acqua oltre i limiti del suo contratto ed in modo diverso da quello pattuito.

E' inoltre fatto divieto assoluto di usare dell'acqua potabile per innaffiamento di vigne di frutteti, di orti e di giardini, e di farne comunque spreco.

E' altresì vietato utilizzare l'acqua potabile erogata dalle fontane o spine d'acqua pubbliche per uso irriguo.

#### **Articolo 12**

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale per le contravvenzioni al presente regolamento il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa da € 20,65 a € 500,16 a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente *dagli uffici comunali* e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

Il Comune ha il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua *sino al ripristino delle condizioni di normalità*.

#### **Articolo 13**

Gli Utenti non potranno pretendere nessun indennizzo per le interruzioni del servizio derivanti dall'esecuzione di opere per riparazioni e manutenzione alla presa, conduttore e serbatoio, dal gelo, frane, siccità e cause analoghe di forza maggiore, nonché del caso che il Municipio dovesse disporre dell'acqua per cause d'incendio.

Gli Utenti sono obbligati a dare immediatamente avviso al Municipio dei guasti che avvenissero alle rispettive loro diramazioni, allo scopo di poter levare la comunicazione della condotta principale.

#### **Articolo 14**

Quando l'interruzione del servizio oltrepassasse i 15 giorni consecutivi, l'utente sarà sollevato dal pagamento dell'importo corrispondente a tutta la durata dell'interruzione, purché questa non provenga da guasti nelle diramazioni interne private.

#### **Articolo 15**

Quando per qualsiasi causa il contatore cessasse d'indicare la quantità d'acqua fornita, sarà pagato al Comune, sino a contatore perfezionato, l'ammontare nella misura del consumo del corrispondente periodo dell'anno antecedente; in caso diverso, nella misura del consumo del semestre immediatamente precedente.

Le congiunzioni del contatore coi tubi di arrivo e di partenza saranno piantate col sigillo del Comune, la cui rottura o guasto, quando non si provi essere stata accidentale da parte dell'abbonato o suoi dipendenti, darà luogo ad ogni azione di legge giusta l'art.12.

#### **Articolo 16**

L'apparecchio misuratore verrà collocato immediatamente vicino al punto in cui la condotta entra nella proprietà privata, in località comoda e di facile accesso per la lettura; sarà preceduto da un rubinetto d'arresto proporzionato al fabbisogno dell'utente, dopo il contatore sarà pure impostato altro rubinetto, con scarico laterale per gli eventuali controlli di misura.

#### **Articolo 17**

Ogni diramazione dal tubo pubblico deve essere collegata a un contatore.

E consentita la possibilità di installare un solo contatore al servizio di più utenze.  
In tal caso ogni utente dovrà corrispondere la quota fissa e la relativa tariffa.

#### **Articolo 18**

Le domande di fornitura d'acqua lungo le vie non percorse dalla rete di distribuzione, oppure percorse da tubazioni di limitata capacità, saranno prese in esame caso per caso ed accolte soltanto quando il Comune troverà opportuno di estendere o di rinforzare la propria tubazione nelle vie di cui si tratta. Ogni casa deve avere una distinta diramazione derivata dalla tubazione principale della strada. Per ogni casa deve intendersi quel fabbricato o parte di esso identificato con un numero civico o di mappa. Spetta esclusivamente al comune di fissare il diametro del tubo di presa in relazione al consumo massimo previsto, come pure di scegliere il luogo della derivazione.

#### **Articolo 19**

Tutti i lavori di condotta e di materiali necessari per la derivazione delle condotte stradali fino al contatore, saranno eseguiti e forniti a cura e a spese del proprietario della casa a cui l'acqua viene concessa. I lavori verranno eseguiti sotto la sorveglianza di un dipendente comunale.

Dette opere e materiali rimangono in ogni caso di proprietà del Comune.

Tutte le verifiche, manovre manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura, spettano esclusivamente agli agenti del comune e sono vietate agli utenti e a chiunque, sotto pena del pagamento dei danni e di eventuali sanzioni penali. Restano a carico del proprietario del fabbricato tutte le spese inerenti e conseguenti l'installazione del contatore sia esso di prima installazione che in sostituzione di contatore non più funzionante.

A titolo di rimborso sarà riconosciuta al Comune la somma forfetaria di € 20,00 per il costo del singolo apparato di misurazione (dimensioni di 1/2" o 3/4" – per i contatori di dimensioni superiori il costo sarà comunicato dall'Ufficio Tecnico al momento della richiesta) sia per nuova installazione che per sostituzione.

Nel caso in cui l'installazione del solo contatore (sia di nuova installazione che in sostituzione) avvenga a cura del personale dipendente o da ditta fiduciaria del Comune viene stabilita una somma di rimborso forfetaria di € 30,00.

Tutte le somme sopra menzionate saranno oggetto di rivalutazione con l'indice ISTAT riferito al mese di gennaio di ciascun anno rispetto al mese di gennaio dell'anno precedente.

E' severamente vietato intervenire sull'acquedotto comunale e sui relativi allacci senza il preventivo permesso degli uffici comunali competenti.

Può essere consentito all'Utente di procedere direttamente, sotto la sorveglianza degli agenti del Comune, alla posa in opera del contatore che deve comunque in tale caso essere installato entro il termine fissato dal Comune. In caso di mancata installazione nei suddetti termini vi provvederà il Comune con onere a carico dell'interessato.

#### **Articolo 20**

La scelta del sistema da applicarsi è di spettanza esclusiva del Municipio.

La loro fornitura, nonché la loro manutenzione, verrà fatta a cura del Municipio. Per la collocazione in opera vedasi art.19.

#### **Articolo 21**

L'Utente è depositario degli apparecchi di misura presso di lui installati, oltretutto della presa e relativi accessori, dei piombi e sigilli apposti sugli apparecchi restando rigorosamente vietata qualsiasi manomissione rispondendo egli della loro integrità.

#### **Articolo 22**

Ogni Utente dovrà usare la massima cura per impedire che l'acqua abbia a gelare nelle tubazioni e quindi nel contatore. Gli utenti sono obbligati a dare immediato avviso al Comune dei guasti che venissero al contatore o alle rispettive derivazioni.

#### **Articolo 23**

Il Comune avrà diritto di far controllare in ogni tempo il consumo dell'acqua al fine di accertare se ne sia fatto comunque spreco e pure avrà il diritto di controllare in ogni tempo i contatori e gli Utenti avranno l'obbligo di concedere libero accesso, senza formalità legali, nel luogo ove si trovano detti contatori e rubinetti anche se nell'interno delle proprie abitazioni, agli incaricati del Comune.

In caso di rifiuto per parte dei concessionari a permettere e facilitare tali ispezioni interne il Municipio potrà sospendere l'erogazione, rimanendo ugualmente il concessionario obbligato al pagamento del canone.

#### **Articolo 24**

Qualora l'utente avesse motivo di ritenere che il contatore non desse misure esatte, potrà richiederne al comune la verifica.

#### **Articolo 25**

Quando in seguito a concessione d'acqua per uso diverso da quello domestico o agricolo non irriguo, per siccità o per altra causa qualsiasi non vi fosse eccedenza d'acqua potabile oltre a quella richiesta per uso domestico, rimane riservato all'Amministrazione Comunale il diritto di sospendere, per tutta la durata della scarsità dell'acqua, la concessione fatta per gli usi di cui sopra.

#### **Articolo 25- bis**

E' facoltà dell'Ente di concedere ai privati bocche di incendio. Le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso. Ogni bocca sarà sigillata dall'Ente ed il concessionario non potrà manomettere il sigillo se non in caso di incendio. La presa antincendio sarà collegata alla rete interna con saracinesca di diametro adeguato all'impianto stesso.

Detta saracinesca, rimarrà sempre chiusa e piombata da parte dell'Ente. La manomissione dei sigilli dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente e dovrà essere motivata. La manomissione dei sigilli non motivata sarà soggetta ad una sanzione di € 500,00.

Prima dell'esecuzione dell'impianto antincendio dovrà essere presentato il progetto debitamente approvato dal competente ufficio dei Vigili del Fuoco. Non potrà essere eseguito il reinterro, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del Tecnico dell'Ente che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori secondo il progetto che per l'apposizione dei sigilli necessari.

#### **Articolo 26**

Insorgendo contestazioni nelle interpretazioni ed esecuzioni delle disposizioni di questo Regolamento o dei contratti di concessione questi saranno inappellabilmente definiti da uno a tre arbitri da eleggersi d'accordo fra le parti, ed in caso di disaccordo dal Pretore di Sondrio sull'istanza di una od entrambe le parti.

L'Arbitro o gli arbitri stabiliranno anche sulle competenze delle spese di giudizio.

#### **Articolo 27**

Il Comune si riserva di modificare e completare le presenti norme con tutte quelle altre prescrizioni che troverà necessarie ed opportune.

Per tali prescrizioni addizionali verranno rispettati i contratti in corso applicandole alla scadenza dei medesimi.

#### **Articolo 28**

Una copia del presente regolamento, con l'accenno delle date di sua approvazione verrà consegnata ad ogni concessionario all'atto della firma del verbale di cui all'art.8, che tiene luogo del contratto stesso, come se vi fosse letteralmente scritto.

#### **Articolo 29**

Le spese di scritturazione, bolli, eventuale tassa registro delle polizze di abbonamento, della quietanza e qualsiasi altra tassa che venisse imposta sui contratti e sulle utenze dell'acqua, i contatori, ecc... saranno per intero a carico dell'Utente.